Tavola Rotonda

Sicurezza sul lavoro tra riforme normative e nuove sfide applicative

16 settembre 2026

Relatore:

Anna Guardavilla

Giurista specializzata in materia di salute e sicurezza

INFORMA FORMAZIONE AZIENDALE in collaborazione con safetyexpo 2026 SICUREZZA SUL LAVORO

L'organizzazione della prevenzione

Cassazione Penale, Sez.IV, 28 febbraio 2025 n.8289

«L'evoluzione della disciplina posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è orientata verso la prevenzione mediante organizzazione» e «la giurisprudenza ha colto questa evoluzione, enfatizzando la priorità della pretesa ordinamentale ad una efficiente organizzazione prevenzionistica.»

L'organizzazione della prevenzione

Cassazione Penale, Sez.IV, 28 febbraio 2025 n.8289

«L'attribuzione di responsabilità per il fatto colposo ha progressivamente spostato la propria attenzione dalla mancata adozione di singole misure di prevenzione alla mancata o inidonea "progettazione" della sicurezza del lavoro».

Pertanto, «il deficit organizzativo è divenuto il principale addebito mosso al datore di lavoro.»

L’organizzazione della prevenzione

Cassazione Penale, Sez.IV, 28 febbraio 2025 n.8289

Infatti, «si pretende da questi la predisposizione di un sistema di gestione della prevenzione, articolato in termini congrui rispetto alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione produttiva, sia quanto alle figure soggettive chiamate a concorrere al funzionamento di tale sistema, sia quanto alle funzioni da assegnare ai diversi ruoli».

La funzione di governance del MOG

Cassazione Penale, Sez.IV, 1 settembre 2025 n.30039

«Particolare rilevanza assume la previsione dell'art.30, comma 5, del D.Lgs.81/2008, che stabilisce una presunzione di conformità per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001: 2007 [ora norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, n.d.r.]. La disposizione introduce un meccanismo presuntivo di adeguatezza che, pur non determinando un'automatica efficacia esimente, costituisce un elemento di valutazione di particolare pregnanza...

La funzione di governance del MOG

Cassazione Penale, Sez.IV, 1 settembre 2025 n.30039

…nell'ambito dell'accertamento della colpa organizzativa.»

Ai sensi del D.Lgs.231/01, «il modello di organizzazione e gestione, per sua natura e struttura, non può e non deve scendere nel dettaglio operativo specifico, ma deve limitarsi a delineare i principi, le procedure generali e i flussi informativi necessari per prevenire la commissione di reati.

La specificità operativa è demandata ai documenti di valutazione dei rischi, alle istruzioni operative e alle procedure tecniche…

La funzione di governance del MOG

Cassazione Penale, Sez.IV, 1 settembre 2025 n.30039

…di dettaglio, che costituiscono strumenti distinti e complementari rispetto al modello organizzativo.

Il modello organizzativo ex D.Lgs.231/2001 ha una funzione di governance e di controllo dei processi decisionali, non di dettaglio tecnico-operativo.

Le procedure ivi contenute devono necessariamente avere un carattere generale e sistematico, poiché la loro funzione è quella di assicurare che le decisioni operative vengano assunte secondo criteri di legalità e…

La funzione di governance del MOG

Cassazione Penale, Sez.IV, 1 settembre 2025 n.30039

…nel rispetto dei flussi informativi e di controllo predefiniti.»

Nel caso di specie, «la critica mossa al modello per la loro formulazione "generica" equivale, quindi, a rimproverare al modello organizzativo di avere quella caratteristica che ne costituisce l'essenza e la ragion d'essere.

Un modello organizzativo che scendesse nel dettaglio tecnico-operativo specifico non solo eccederebbe le proprie funzioni, ma risulterebbe inadeguato proprio sotto il profilo sistematico e organizzativo.»

La specificità del DVR

Cassazione Penale, Sez.IV, 19 giugno 2026 n.22780

«Il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con la massima specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008».

Le procedure e i ruoli nel DVR

Cassazione Penale, Sez.III, 22 gennaio 2024 n.2557

Datore di lavoro condannato «per aver commesso plurime violazioni della normativa a tutela dei lavoratori […] e precisamente dell'art.17, comma primo, lettera a), art.28, comma secondo, lettera d) e art.55, comma terzo, del d.lgs. n.81 del 2008 per aver omesso di indicare una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico e aver omesso di indicare i ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere per l'attuazione delle misure da realizzare».

Le competenze e i poteri

Cassazione Penale, Sez.IV, 15 febbraio 2024 n.6790

La Corte è giunta alla «conclusione che il menzionato B. - designato dal datore di lavoro quale preposto alla vigilanza sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori - fosse persona del tutto priva di specifiche competenze, che si limitava, di fatto, a veicolare, sul cantiere, le direttive afferenti allo svolgimento dei lavori, impartite dall'odierno ricorrente A.A.E. o da suo padre.
Tale conclusione, basata sull'inidoneità del preposto come concretamente accertata in esito alla sua audizione, piuttosto che sulla...

Le competenze e i poteri

Cassazione Penale, Sez.IV, 15 febbraio 2024 n.6790

…qualifica di apprendista formalmente rivestita, rende evidente l'assenza, in capo al predetto, di efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, […] in aderenza al consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo».

VR e progresso tecnico-scientifico

Cassazione Penale, Sez.IV, 15 luglio 2022 n.27583

«Pur essendo colui che ha - o deve avere - la conoscenza dell'intera organizzazione per la produzione perché ne è l'autore ed il dominus, il singolo datore di lavoro rimane un utilizzatore e non un creatore di sapere cautelare.»

Pertanto, «i rischi implicati dalle attività la cui individuazione si deve pretendere dal datore di lavoro sono quelli riconoscibili in forza delle conoscenze poste a disposizione dalla scienza e dalla tecnica o da consolidate conoscenze esperienziali (e non da prassi non collimanti con tale patrimonio di conoscenze [...]).»

VR e progresso tecnico-scientifico

Cassazione Penale, Sez.IV, 15 luglio 2022 n.27583

Ciò «ha ben definite implicazioni sul piano probatorio, giacché l'adempimento dell'obbligo di valutazione dei rischi ha quale termine di raffronto i rischi che al tempo erano riconoscibili.»

Pertanto, «l'accertamento processuale deve necessariamente estendersi all'acquisizione di prove in merito allo stato della scienza, della tecnica e della esperienza al tempo della valutazione dei rischi (e, in virtù del dovere di aggiornamento, sino al tempo dell'evento), per identificare quali rischi fossero riconoscibili».

Le attrezzature e le nuove tecnologie

Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2025 n.13347

«Non è pertanto sufficiente che un macchinario sia munito degli accorgimenti previsti dalla legge in un determinato momento storico quando il processo tecnologico evolve in modo da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per renderli sempre più sicuri. "L'art.2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche».

I near misses

Cassazione Penale, Sez.IV, 29 settembre 2021 n.35652

Secondo il ricorso del delegato V.C., egli «non aveva più una delega in materia di sicurezza con riguardo agli interventi di messa in sicurezza dei carrelli su ruote usati nelle panetterie della società datrice di lavoro, a far tempo dal 26.2.2013. Nello specifico, al delegato era stato sottratto uno specifico settore di intervento in materia di sicurezza nella movimentazione dei carrelli della panetteria. L'addebito rivolto al V.C. di essere rimasto inerte e di non aver assunto l'iniziativa di apporre le maniglie al carrello è...

I near misses

Cassazione Penale, Sez.IV, 29 settembre 2021 n.35652

…inconciliabile con le risultanze documentali».
Infatti, «proprio a seguito di un mancato infortunio sulla movimentazione dei carrelli vi era stata il 26.2.2013 una riunione aziendale al massimo livello in cui la gestione e risoluzione del problema era stata avocata a livello centrale, stabilendosi precisi tempi e modalità degli interventi per ovviare ai relativi deficit di sicurezza dei telai. In tal modo il V.C. era stato giuridicamente sollevato dall'occuparsi direttamente della modifica dei telai, non potendo egli modificare una decisione presa dall'azienda a livello centrale.»

I near misses

Cassazione Penale, Sez.IV, 5 novembre 2020 n.30858

La Corte si pronuncia sulla responsabilità del datore di lavoro di un'impresa affidataria per aver causato un infortunio ad un artigiano (lavoratore autonomo) non avendo previsto - quale datore di lavoro «di fatto» - nel POS le necessarie misure di prevenzione e protezione in violazione dell'art.96 del D.Lgs.81/08. La Corte d'Appello aveva ribaltato la pronuncia assolutoria del Tribunale, valorizzando le testimonianze e, in particolare, «alcune evenienze riferite dal B.C., in particolare un precedente analogo "quasi infortunio" accaduto ad un altro lavoratore».

Le norme tecniche UNI

Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 luglio 2018 n.19513

Confermata la condanna della L. F.lli N. s.r.l. «per l'infortunio sul lavoro subito dalla dipendente B. a causa dell'improvvisa rottura di un pneumatico dell'auto aziendale.»

«Sulla premessa che le regole UNI prevedessero, come anche il libretto di manutenzione dei pneumatici tubeless, la sostituzione di essi insieme alle relative valvole e che nel caso di specie la rottura era stata dovuta al fatto che queste ultime non erano state invece cambiate, la Corte riteneva che il datore di lavoro, dato anche l'uso aziendale del veicoli, non avrebbe potuto esimersi dal…

Le norme tecniche UNI

Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 luglio 2018 n.19513

…controllare il lavoro eseguito dal gommista da lui incaricato.»

Secondo la Cassazione, «non può dirsi incongruo il fatto che lo standard di sicurezza violata sia stato individuato dalla Corte territoriale in quello contenuto nelle norme UNI del settore, trattandosi di regole tecniche di utilizzazione diffusa e non a caso coincidenti con quanto raccomandato dal manuale del costruttore dei pneumatici.

Deve quindi ritenersi che il corrispondente obbligo di diligenza fosse pretendibile da chi,…

Le norme tecniche UNI

Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 luglio 2018 n.19513

…per ragioni di lavoro, faceva utilizzare ai propri dipendenti autoveicoli muniti di tale tipologia di pneumatici e doveva farsi carico quindi non di una generica manutenzione, ma dell'esecuzione di essa in modo completo, secondo le citate regole tecniche, onde evitare il manifestarsi di rischi.»

Art.2 c.1 lett.u) D.Lgs.81/08: «"norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria»

Le norme tecniche UNI

Trib. Torino, Corte d'Assise, 15 aprile 2011 (caso Thyssen)

Il dovere generale di tutela derivante dall'art.2087 c.c. funge da «criterio interpretativo per tutta la legislazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori a cominciare dal D.Lgs 626/94 (ora D.Lgs.81/08) [...] passando per i decreti ministeriali, per giungere alle norme "tecniche " le quali ultime, riproducendo lo "stato dell'arte" [...], costituiscono il "contenuto" preciso del rinvio alla "tecnica" ed alle "conoscenze acquisite in base al progresso tecnico" come indicate all'art.2087 c.c. e all'art.3 D.Lgs626/94 [ora art.15 D.Lgs.81/08].»